

Suicidio medicalmente assistito: siamo preparati a rispondere al paziente?

La sentenza 242 della Corte costituzionale riletta a uso dei clinici
(Prima parte)

Franco M. Zambotto

Il problema

La questione del suicidio medicalmente assistito alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 avente a oggetto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, promosso dalla Corte di Assise di Milano, nel procedimento penale a carico di Marco Capato, con ordinanza del 14 febbraio 2018, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2018.

La questione emergente riguarda la legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale in due sue parti:

- a) “nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio”, per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 13, primo comma, e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-

damentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con Legge n. 848 del 4 agosto 1955;

- b) “nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 [recte: 12] anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione”, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.

La discussione si sviluppa sulla base dell'art. 580 del codice penale: istigazione o aiuto al suicidio

“Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una



delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio⁷¹.

La vicenda storica

Tutto nasce dalla vicenda di Fabiano Antoniani detto Dj Fabo, il quale, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, era rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale. Non era autonomo nella respirazione, nell'alimentazione e nell'evacuazione. Era affetto da ricorrenti spasmi-contrazioni, produttivi di acute sofferenze, che non potevano essere completamente lenite farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda. Conservava intatte le facoltà intellettive e dunque poteva esprimere le sue volontà.

Avendo maturato la volontà di farla finita era entrato in contatto con Marco Cappato il quale gli aveva prospettato la possibilità di sottoporsi in Italia a sedazione profonda, interrompendo i trattamenti di ventilazione e alimentazione artificiale. Il paziente rifiutò questa soluzione.

Il 25 febbraio 2017 venne accompagnato da Milano in Svizzera, a bordo di un'autovettura appositamente predisposta, con alla guida l'imputato Marco Cappato e, al seguito, la madre del paziente, la fidanzata del paziente e la madre della fidanzata.

Di ritorno dal viaggio Cappato si auto-denunciò ai Carabinieri.

A quali conseguenze portò la autodenuncia?

Era stato conseguentemente tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 580 c.p., con 2 imputazioni:

- 1) aver rafforzato il proposito di suicidio;
- 2) averne agevolato l'esecuzione.

Il giudice *a quo* esclude la configurabilità della prima ipotesi accusatoria di aver rafforzato il proposito suicidario perché, alla luce delle prove assunte nel corso dell'istruzione dibattimentale, il Dj Fabo avrebbe maturato la decisione di rivolgersi all'associazione svizzera prima e indipendentemente dall'intervento dell'imputato.

Ma l'accompagnamento in auto di Antoniani presso la clinica elvetica integra la fattispecie dell'aiuto al suicidio, in quanto condizione per la realizzazione dell'evento.

Come si sviluppò il dibattito processuale?

Nelle considerazioni giuridiche sollevate emersero due principi. Il principio personalistico enunciato dall'art. 2 della Costituzione il quale pone l'essere umano e non lo Stato al centro della vita sociale. Il principio di inviolabilità della libertà personale, affermato dall'art. 13 della Costituzione.

Principi alla luce dei quali la vita, che è il primo fra tutti i diritti inviolabili dell'essere umano, non potrebbe essere "concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al suo titolare".

Di qui la libertà della persona di scegliere lo *an*, il *quando*, il *quōmodō* [se, quando, come] porre termine alla propria esistenza.

Il diritto all'autodeterminazione individuale, previsto dall'art. 32 della Costituzione con riguardo ai trattamenti terapeutici, era già stato valorizzato sia dalla giurisprudenza con le pronunce Welby ed Englaro sia dal legislatore, con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017. Tale legge sancisce che la persona giuridicamente capace ha il diritto di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario per la propria sopravvivenza (compresi quelli di nutrizione e idratazione artificiale). Sancisce, inoltre, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, individuando come oggetto

di tutela da parte dello Stato "la dignità nella fase finale della vita".

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) si è espressa su questi temi: afferma il riconoscimento del diritto di ciascun individuo "di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà" sulla base degli artt. 2 e 8 CEDU che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata.

Tutto ciò premesso, il bene giuridico protetto dalla norma denunciata, ossia l'art. 580 c.p., andrebbe oggi identificato, non già nel diritto alla vita, ma nella libertà e consapevolezza della decisione del soggetto passivo di porvi fine, evitando influssi che alterino la sua scelta.

In quest'ottica, la punizione delle condotte di aiuto al suicidio che non abbiano inciso sul percorso deliberativo della vittima risulterebbe ingiustificata e lesiva degli artt. 2, 13, primo comma, e 117 Cost.

In tale ipotesi, infatti, la condotta dell'agevolatore (Cappato) rappresenterebbe lo strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto (Dj Fabo) che esercita una libertà costituzionale, risultando quindi inoffensiva.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Av-



vocatura Generale dello Stato, il quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità delle questioni sotto plurimi profili:

- ▶ per difetto di rilevanza, avendo il rimettente [il Tribunale di Milano] già escluso, alla luce dell'istruttoria svolta, che il comportamento dell'imputato sia valso a rafforzare il proposito di suicidio di Fabio Antoniani;
- ▶ per richiesta di un avallo interpretativo e omessa sperimentazione dell'interpretazione conforme alla Costituzione, non preclusa dall'esistenza di un'unica pronuncia di segno contrario della Corte di Cassazione risalente al 1998, inidonea a costituire diritto vivente;
- ▶ per richiesta, infine, di una pronuncia manipolativa in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore – quale quella dell'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e della determinazione del relativo trattamento sanzionatorio – e in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.

Nel merito – ad avviso dell'interveniente – le questioni risulterebbero, comunque sia, infondate.

Erroneo risulterebbe il riferimento alla disciplina di cui alla Legge n. 219 del 2017, posto che il riconoscimento del diritto a rifiutare le cure non implicherebbe affatto quello di ottenere un aiuto al suicidio, non potendo il paziente chiedere al medico trattamenti contrari alla legge o alla deontologia professionale.

Quanto alla denunciata violazione delle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, quest'ultima ha, in realtà, affermato che l'art. 2 della Convenzione, dato il suo tenore letterale, deve essere interpretato nel senso che esso contempla il diritto alla vita e non il suo opposto. Esso non conferisce, quindi, il "diritto a morire",

né con l'intervento della pubblica autorità né con l'assistenza di una terza persona (CEDU, sentenza 29 aprile 2002, *Pretty vs UK*).

Secondo la giurisprudenza della CEDU, il divieto assoluto di aiuto al suicidio sarebbe, inoltre, del tutto compatibile con l'art. 8 della Convenzione, restando affidata al margine di apprezzamento dei singoli Stati la valutazione se l'eventuale liberalizzazione del suicidio assistito possa far sorgere rischi di abuso a danno dei pazienti più anziani e vulnerabili.

L'incriminazione dell'aiuto al suicidio risulterebbe, d'altra parte, intrinsecamente ragionevole, anche qualora si ritenga che alle sue finalità di tutela non resti estranea la libertà di autodeterminazione del titolare del bene protetto.

Tale libertà, quando si orienti nel senso di porre fine alla propria esistenza, dovrebbe essere, infatti, "assicurata *usque ad vitae supremum exitum*": ottica nella quale l'esecuzione di quell'estremo proposito dovrebbe rimanere riservata esclusivamente all'interessato, così da assicurare fino all'ultimo istante l'efficacia di un possibile ripensamento.

Quanto, poi, alla censurata omologazione del trattamento sanzionatorio delle condotte di istigazione e di agevolazione al suicidio, essa non contrasterebbe con i parametri evocati, potendo il giudice valorizzare, comunque sia, la diversa gravità delle condotte stesse in sede di determinazione della pena nell'ambito della cornice editale, ovvero ai fini del riconoscimento di circostanze attenuanti.

(*Continua*)

Bibliografia

- 1) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. *Codice penale-art. 580*. www.gazzettaufficiale.it
- 2) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. N. 242 *sentenza 25 settembre - 22 novembre 2019*. www.gazzettaufficiale.it.